

Parte I

Titolo: LA CHIUSURA

Rev.	Descrizione	data
0	Prima emissione	17 aprile 2018

Consiglio generale

La chiusura avrà una parte generale che richiamerà l'attenzione sui temi centrali esposti – ma centrati principalmente sul nostro caso – e che metterà in luce NON il rifiuto della vaccinazione, quanto piuttosto la necessità di NON fare un salto nel buio.

Quindi la temporanea sospensione della vaccinazione a scopo precauzionale, sarà al momento la SOLA scelta possibile, in attesa che vengano risolte le questioni sollevate.

COMPOSIZIONE

(...)

Per quanto sopra esposto, non potendo permetterci di sottovalutare alcun rischio per la incolumità di nostro/a figlio/a, né le eventuali complicazioni di una malattia infettiva che in futuro si trovasse nelle condizioni di contrarre, né d'altra parte le eventuali reazioni avverse e relativi danni conseguenti a un trattamento invasivo di profilassi eseguito sotto la nostra responsabilità, abbiamo il dovere di valutare attentamente e con la massima consapevolezza ogni atto medico nei suoi confronti.

Rileviamo altresì che:

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 307/90, evidenzia il **principio della responsabilità personale del medico ai sensi del Codice Civile** (art. 2043 - risarcimento per fatto illecito) nel caso in cui lo stesso effettui un trattamento sanitario non accompagnato dalle "cautele e condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura" e stabilisce che "un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato";
- il Codice Deontologico del medico all'art. 13 (il cui contenuto è richiamato nel giuramento che costituisce parte integrante del Codice stesso) prevede che "l'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti" obbliga il medico ad effettuare una "**diagnosi circostanziata**", ad avere "**un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili**" e a "**valutare l'applicabilità al caso specifico**" delle raccomandazioni contenute nelle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti.
- Se consideriamo lo spirito della Legge 210/92 e la stessa Legge 119/17 che ne estende l'efficacia ai danneggiati dalle nuove vaccinazioni obbligatorie, ci sembra possibile ipotizzare che possano verificarsi almeno tre situazioni:
 - a. **bambini danneggiati che, sottoposti ad anamnesi, presentavano patologie o alterazioni della salute** che, sulla base delle indicazioni dell'ISS (Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni

www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1947), non controindicavano la vaccinazione;

- b. **bambini danneggiati che all'anamnesi presentavano patologie che controindicavano la vaccinazione;**
- c. **bambini danneggiati che non presentavano patologie di alcun genere ed erano in buona salute.**

Se si verifica il caso (a) si dovrebbe prendere atto che l'elenco delle patologie elencate come possibili controindicazioni alla vaccinazione sia incompleto, la qual cosa sarebbe molto preoccupante.

Nel caso (b) ci si troverebbe di fronte a un grave errore da parte del personale medico responsabile della valutazione, perciò speriamo di poterlo sempre escludere dalle situazioni ipotizzabili.

Se si verifica il caso (c) si tratterebbe di una situazione in verità ancora più allarmante in quanto un bambino sano, secondo i normali criteri di valutazione dello stato di salute, potrebbe essere stato danneggiato dall'intervento vaccinale.

Ma se gli operatori sanitari attraverso l'anamnesi NON sono in grado di prevenire il danno post-vaccinale, ciò significa che **ogni bambino, anche se presunto sano, è a rischio**, così come lo è la collettività.

Questa situazione crea in noi forte preoccupazione e ci impone il dovere di accertarci che nostro/a figlio/a non possa ritrovarsi tra i danneggiati.

Infatti se da un lato la vaccinazione ci viene descritta come una pratica che consentirebbe di salvaguardare sia la salute del singolo che quella della collettività, dall'altro la realtà sembrerebbe rivelare che non sia possibile assicurare la mancanza di reazioni avverse o danni; ma allora se non fosse possibile dare la stessa garanzia di innocuità a ciascun individuo che costituisce la collettività, anche **l'intera collettività sarebbe a rischio**.

Pertanto, pur non intendendo rifiutare in quanto tale il trattamento vaccinale, rileviamo la necessità inderogabile di **contemperare i rischi e i benefici della profilassi** e riteniamo che le informazioni ad oggi disponibili non consentano di prendere una decisione definitiva, finanche davanti ad un obbligo di legge.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito a quanto sopra esposto e inviamo distinti saluti.